

TRIBUNALE di AVELLINO

Decreto N.1/2023 Gen.GdP in data 31.1.2023

Oggetto: Uffici del Giudice di Pace del Circondario - Disposizioni in ordine alle modalità di pagamento telematico di contributo unificato, anticipazioni forfettarie, diritti di copia e di certificato.

Il Presidente del Tribunale Coordinatore degli Uffici dei Giudici di Pace del Circondario

Visti il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149, il D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 e la legge 29 dicembre 2022 n. 197; Rilevato che:

'art. 192 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 13 D.Lvo 10 ottobre 2022 n. 149 dispone tra l'altro quanto appresso si riporta:

"<<1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82>>;

<<1-bis. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'art. 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.>>

<<1-QUINQUIES. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2023>>

- pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'unica modalità di pagamento ammessa per il contributo unificato è quella prevista dall'art. 5 comma 2 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
- le modalità di pagamento diverse da quelle previste dal suddetto articolo non liberano la parte dall'obbligo previsto dall'art. 14 del DPR 115/2002, per cui le somme non corrisposte in modalità telematica dovranno essere riscosse attraverso il servizio di recupero crediti;
- le parti, ai sensi dell'art.192, comma 1bis, sopra riportato, possono presentare domanda di rimborso per il contributo unificato pagato non in modalità telematica, entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento a pena di decadenza:
- in ragione dell'art. 196 DPR 115/2002, come modificato dal D.Lgs 149/2022 e dall'art. 8, comma 9 del D.L. 198/2022 a decorrere dal 28 febbraio 2023 le anticipazioni forfettarie, il diritto di copia, il diritto di certificato

e le spese per le notificazioni a richiesta dell'ufficio nel processo civile sono corrisposte solo con le modalità di pagamento previste dall'art. 5 comma 2 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

la normativa di cui sopra risulta applicabile "per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario" e quindi anche a quelli introdotti presso il Giudice di Pace, anche in assenza dell'avvio del processo civile telematico dinanzi al medesimo;

ciò rilevato.

DISPONE

quanto segue, con riferimento alle cancellerie di tutti gli uffici del Giudice di Pace del circondario.

1. Accetteranno il pagamento del contributo unificato solo qualora corrisposto in modalità telematica.

2.Dal 28.2.2023, accetteranno il pagamento dell'anticipazione forfettaria, dei diritti di copia e certificato, delle spese per le notificazioni a richiesta dell'ufficio nel processo civile solo qualora corrisposti in modalità telematica.

3.Per tutti i procedimenti iscritti a partire dal 1.1.2023, nei quali il pagamento del contributo unificato non sia avvenuto in modalità telematica, attiveranno la procedura di recupero tramite Equitalia Giustizia.

4.Nel caso di presentazione di istanza di rimborso, l'unità di personale avente qualifica apicale in ogni ufficio, verificherà che l'istanza sia pervenuta entro 30 giorni dal pagamento; in caso negativo, attiverà la procedura di rimborso secondo le modalità stabilite dalla Circolare Ministero Economia e Finanze n. 33 del 26.10.2007; in caso negativo, non darà corso alla procedura, dandone comunicazione all'istante.

Si comunichi alle unità di personale avente qualifica apicale in ogni ufficio del Giudice di Pace, anche per l'inoltro alle altre unità ivi in servizio; al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, con invito alla sollecita diffusione tra gli iscritti; ai dott.ri Pandico, Mercurio, Cella, Cianci (collaboratori del Presidente per gli uffici del GdP rispettivamente di Lauro, Cervinara, Montoro, S.Angelo dei Lombardi), i quali provvederanno ad assicurarsi che il presente decreto sia puntualmente attuato..

Si pubblichi sul sito INTERNET del Tribunale.

Avellino lì 31.1.2023.....

Il Presidente del Tribunale

dott. Vincenzo Beatrice